

805121



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

CONTRIBUTI
PREVIDENZA:
REDDITI
DERIVANTI DA
PARTECIPAZIONE
SOCIETA' DI
CAPITALI

Ud. 24/11/2020 - CC

R.G.N. 13490/2019

P. Longo
Rep.

C.U.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13490-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale procuratore speciale della (omissis)
(omissis) SPA,

elettivamente domiciliato in (omissis)
presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

(omissis)

- ricorrente -

contro

7/5/20

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 195/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato insussistente il credito oggetto di un avviso di addebito notificato a (omissis) , con il quale l'Inps aveva intimato al predetto il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla partecipazione, *pro quota*, ad altre società a responsabilità limitata;

in estrema sintesi, la Corte territoriale, sulla base di una interpretazione sistematica del D.L. n. 384 del 1992, art. 3 *bis*, e del DPR nr. 917 del 1986, artt. 6 e 44, ha ritenuto che gli utili percepiti dall'iscritto alla gestione autonoma per effetto della mera partecipazione, quale socio di capitale (e non lavoratore) ad una società di capitali, non siano qualificabili redditi di impresa e perciò non possano entrare a fare parte della base contributiva;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;

resiste (omissis) con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

con unico motivo, l'INPS deduce -ai sensi dell' art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e la falsa applicazione della legge nr. 438 del 1992, art. 3 *bis*, di conversione, con modificazioni, del D.L. nr. 384 del 1992, in connessione con la legge nr. 233 del 1990;

l'unica questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa;

trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. nr. 21540 del 2019, seguita, tra le altre, da Cass. nr. 18594 del 2020 e da Cass. nr. 19001 del 2020;

il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ., atteso che il ricorrente, anche nella memoria ex art. 380 *bis* cod.proc.civ., non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale;

nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 *bis*, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della legge nr. 233 del 1990, ex art. 1, con una



formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

è stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi;

in tali precedenti (v. Cass. nr. 21540 cit., § 11 e ss) è messo in evidenza anche il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 354 del 2001;

pertanto, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.




Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, del 24 novembre 2020.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Adriana Doronzo




Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi.

19 GEN. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra